

Da "Sartore Mara" mara.sartore@giustizia.it

A segreteria@avvocati-imperia.it

Cc

Data Fri, 8 Oct 2021 09:54:11 +0200

Oggetto ISTRUZIONI PER RICHIESTE NULLA-OSTA

Si prega di dare comunicazioni agli iscritti.

Distinti saluti



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Imperia

Via XXV Aprile, 67 – tel. 0183/277416

Prot. n.

732/2019/U

Al Questore  
di Imperia

Al Comandante Provinciale dei Carabinieri  
di Imperia

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza  
di Imperia

Al Dirigente della Polizia Stradale  
di Savona - Genova - Imperia – Cuneo

Ai Comandanti delle Polizie Locali del circondario  
Loro Sedi

Ai Sostituti Procuratori della Repubblica  
Ai Responsabili delle Sezioni di Polizia Giudiziaria  
Al Dirigente della Procura della Repubblica  
di IMPERIA

e, p.c. All'Ufficio Territoriale del Governo  
di IMPERIA

Oggetto: rilascio delle informazioni di cui all'art. 11 del Codice della Strada riguardanti gli incidenti stradali con lesioni.

La procedura per il rilascio di informazioni in caso di incidente stradale è regolata dall'art. 11 D.Lgs. 285/92 (C.d.S.) e dall'art. 21 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione C.d.S.) di seguito riportata:

art. 11 c.4 C.d.S.:

*“Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.”*

art. 21 Regolamento di esecuzione C.d.S.:

*“c. 3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.*

*c. 4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.*

c. 5. *In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.*

c. 6. *Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela”.*

La norma non indica espressamente i soggetti legittimati ad ottenere le informazioni, facendo generico riferimento agli “interessati” tali devono essere certamente considerati i soggetti coinvolti nell'incidente stradale, i proprietari dei veicoli, le compagnie assicurative, in relazione all'onere di provvedere al risarcimento dei danni (art. 148 D.Lgs 209/05).

Il dettato normativo è chiaro nell'individuare quale destinatario della richiesta “*il Comando o ufficio cui appartiene il Funzionario o l'Agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente*” che è altresì tenuto al rilascio delle informazioni.

Ove dall'incidente stradale sia derivata la morte o lesione di una delle parti, la norma richiede inoltre il rilascio del nulla osta o della autorizzazione preventiva da parte della Procura della Repubblica.

Allo scopo di rendere più rapido il rilascio della autorizzazione o nulla osta e più agevole il lavoro degli Uffici, si ritiene opportuno provvedere che l'interessato indirizzi, anche nel caso di incidente con morte o lesioni, la richiesta al “*comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente*”; quest'ultimo ufficio provvederà ad inoltrare la richiesta di autorizzazione o nulla osta alla Procura della Repubblica, indicando chiaramente gli estremi del procedimento (numero RGNR, PM titolare, generalità indagato).

Ottenuta la autorizzazione, l'Ufficio che ha provveduto ad eseguire i rilievi rilascerà le informazioni e documentazioni richieste.

Gli incidenti stradali da cui non sia derivato decesso ovvero lesioni gravi o gravissime le Forze di Polizia devono considerarsi sempre autorizzate al rilascio delle informazioni in via preventiva senza specifico provvedimento di questo ufficio.

Gli atti ed informazioni potranno in tali casi essere rilasciati indipendentemente dalla presentazione o meno della querela e dall'eventuale decorso dei termini.

Tale regola deve essere seguita anche nel caso in cui si proceda contestualmente per altro reato (es. artt 186 e187 C.d.S).

Nel caso di incidenti con lesioni gravi, gravissime o con decessi il comando di polizia provvederà ad inoltrare alla Procura della Repubblica la richiesta di nulla osta o autorizzazione, con le modalità sopra ricordate. Anche in questo caso le informazioni e gli atti devono essere richiesti dagli interessati al Comando o Ufficio a cui appartiene il Funzionario o l'Agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente e non alla Procura della Repubblica, cui compete unicamente il rilascio dell'autorizzazione o nulla osta con le modalità specificate.

In questo senso deve considerarsi abrogata ogni altra circolare che regolava il rilascio del nulla osta da parte della Procura della Repubblica di Imperia.

Premesso quanto sopra le indicazioni operative sono le seguenti:

**a) incidenti stradali con lesioni non gravi o gravissime e senza decessi**

l'interessato chiede direttamente gli atti e le informazioni all'Ufficio che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente, il quale provvede al rilascio degli atti ed informazioni di cui all'art. 11 c. 4 del Codice della Strada senza necessità di nulla osta o autorizzazione della Procura della Repubblica.

**b) Incidenti stradali con lesioni gravi, gravissime o con decessi**

l'interessato chiede direttamente gli atti e le informazioni all'Ufficio che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente; quest'ultimo inoltra richiesta di nulla osta o autorizzazione alla

Procura della Repubblica indicando gli estremi del procedimento (numero RGNR, PM titolare, generalità dell'indagato). All'esito, l'Ufficio che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente, provvede al rilascio all'interessato degli atti ed informazioni di cui all'art. 11 c. 4 del Codice della strada.

Imperia, 28 NOV 2019

Il Procuratore della Repubblica

Alberto LARI